

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6327 R	26 maggio 2010	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 23 febbraio 2010 concernente l'introduzione di un termine di preavviso per le dimissioni dalla funzione di magistrato dell'ordine giudiziario (modificazione dell'articolo 21 della legge sull'organizzazione giudiziaria)

La proposta è volta a modificare l'articolo 21 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG), che riguarda la procedura del concorso per l'assegnazione delle cariche nella magistratura e in particolare mira semplicemente a correggere il sistema vigente, ritenuto che un eventuale totale ripensamento della procedura di concorso o dell'elezione dei magistrati è già oggetto del messaggio n. 5880 concernente il rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 28 novembre 2005 presentata da Monica Duca Widmer per il Gruppo PPD in materia di procedura di nomina dei magistrati e che il 23 settembre 2008 è stata presentata un'iniziativa parlamentare nella forma generica per la modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria (introduzione dell'obbligo della votazione in Gran Consiglio per la nomina dei magistrati e fissare la soglia minima da raggiungere per l'elezione).

L'attuale art. 21 LOG stabilisce che la carica di magistrato cessa alla fine del semestre in cui il giudice compie il settantesimo anno di età. Questa disposizione, che deve essere mantenuta, diventa il primo capoverso del nuovo articolo 21. Il progetto di capoverso 1 si fonda sulla versione proposta nel messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009, approvato dal Gran Consiglio nella seduta del 19 aprile 2010, concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, dalla quale è stato stralciato il riferimento alla figura dell'assessore-giurato. L'articolo 21, la cui nota marginale viene adeguata, è completato mediante l'aggiunta di un ulteriore capoverso.

Il nuovo capoverso 2, oggetto della proposta del Governo, introduce l'obbligo di informare il Gran Consiglio, quale autorità di nomina, per il tramite dell'Ufficio presidenziale **sulle dimissioni con un preavviso di almeno sei mesi**. Questa norma si applica sia alla cessazione dell'attività durante il periodo di elezione, sia alla rinuncia a domandare il rinnovo al termine del periodo di elezione.

Il termine di sei mesi è rispettato quale *"gentlemen's agreement"* dai giudici del Tribunale federale ed è espressamente previsto dall'art. 6 dell'Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (RS 173.711.2), secondo cui *"Il giudice può disdire il rapporto di lavoro per la fine di un mese con un termine di disdetta di sei mesi"* (cpv. 1) e *"in singoli"*

casi, la commissione giudiziaria può accordare al giudice un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone" (cpv. 2)

Sia a livello federale sia a livello cantonale l'introduzione di un termine di disdetta ampio ha lo scopo di garantire all'autorità di nomina tempo sufficiente per procedere ad un'elezione sostitutiva (cfr. FF 2002 p. 5276).

Il testo proposto dal Governo, che corrisponde in sostanza a quello previsto dall'ordinanza per i Giudici federali, è sostanzialmente condiviso. La Commissione ritiene però che la possibilità di ottenere un'eccezione debba essere subordinata, come previsto dal diritto federale, al fatto che non si opponga nessun interesse essenziale. In tal senso si propone un'aggiunta al testo dell'art. 21 LOG del Governo.

Fatte queste considerazioni, la Commissione della legislazione invita pertanto il Parlamento ad approvare la modifica come al testo allegato.

Per la Commissione della legislazione:

Filippo Gianoni, relatore
Bergonzoli - Caimi - Calastri - Carobbio -
Kandemir Bordoli - Mellini - Pantani -
Pedrazzini - Pestoni - Righinetti

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 febbraio 2010 n. 6327 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 26 maggio 2010 n. 6327R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 21

Scadenza del mandato e cessazione dell'attività

¹Il mandato conferito a tutti i magistrati cessa al 31 dicembre dell'anno in cui hanno raggiunto il 70° anno di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.

²Il giudice comunica all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la cessazione dell'attività o la rinuncia a domandare il rinnovo della carica con un preavviso di almeno sei mesi sulla data della cessazione dell'attività; su domanda motivata del magistrato, l'Ufficio presidenziale può ridurre questo termine se nessun interesse essenziale vi si oppone.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore immediatamente.